



# Pillole di Diritto

## **Congedo retribuito anche al coniuge del disabile (Sentenza Corte Costituzionale n. 158 dell'8 maggio 2007)**

Una importantissima sentenza dichiarativa della Corte Costituzionale in merito alle disposizioni dell'art. 42, comma 5, D. lgs.vo 151/01 dichiara il **diritto prioritario** (rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma) **del coniuge del disabile con grave handicap**, con lui convivente, **a fruire del congedo biennale retribuito**.

La sentenza è stata promossa da un'ordinanza del Tribunale di Cuneo a cui si è rivolto un cittadino per ottenere il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito per assistere la moglie in situazione di grave disabilità.

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie, da due figlie minorenni.

I genitori della donna sono inabili (madre) o deceduti (padre), la sorella impegnata nelle incombenze del proprio nucleo familiare e quindi impossibilitata ad assisterla.

L'amministrazione dell'istituto scolastico respinge la domanda di congedo in considerazione del fatto che la norma non include il coniuge fra gli aventi diritto a tale beneficio.

Il giudice di Cuneo nell'ordinanza osserva che *"la ratio legis del congedo retribuito... non risiederebbe nella sola tutela della maternità e della paternità ... ma si iscriverebbe nel più ampio disegno di **tutela della salute psico-fisica del disabile** prefigurata dalla legge 53/2000 ... ove detta previsione era collocata accanto a quella relativa al congedo non retribuito, quest'ultimo spettante anche al coniuge del disabile."*

La Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata in quanto l'istituto del congedo mira a garantire l'assistenza della persona con handicap grave già in atto, pur limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti della sola famiglia di origine del disabile. Inoltre vi è una stretta correlazione fra il congedo e le finalità perseguite dalla legge 104/92 ed in particolare quelle di tutela psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione in famiglia.

La norma esaminata non tiene conto della situazione di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali che si sono **realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita**, ovvero in esito a **malattie di natura progressiva**, realizzando un inammissibile impedimento all'assistenza e all'integrazione del disabile nel suo nucleo familiare.

Pertanto, l'Alta Corte ritiene illegittima l'esclusione dal beneficio del congedo del coniuge del disabile in situazione di gravità, con questo convivente, poiché questi *"sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità all'ordinamento giuridico vigente, (è) tenuto al primo posto (art. 433 c.c.) nell'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte"*. Non è pertanto giustificata la differente protezione rispetto a quelle già contemplate dalla norma.